STUDIO ADRIANI
Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

# CIRCOLARE N. 60/2026 DEL 12 NOVEMBRE 2026

*OGGETTO*

## REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA (SOCI PERSONE FISICHE)



*RIFERIMENTI NORMATIVI*

ART. 116 D.P.R. 22.12.1986 N. 917; D.M. 23.04.2004; ART. 36, C. 9 E 16 D.L. 4.7.2006 N. 223 CONV. IN L. 4.8.2006 N. 248; PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 4.8.2004; CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE 22.11.2004 N. 49/E; RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 21.6.2007 N. 142/E – 11.12.2007 N. 361/E – 17.7.2009 N. 185/E; ART. 16 COMMI 1 E 5 D.LGS. N. 175/2014 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI); legge di Bilancio 2018 (Art. 1 commi da 999 a 1006 L. 27.12.2017 n. 205)

*ALLEGATI*

| *CLASSIFICAZIONE* | *CODICE CLASSICAFICAZIONE* |
|---|---|
| DT<br>TUIR<br>ART 115 | 20<br>010<br>115 |

*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE 70/2024 - REGIME DI TASSAZIONE PER TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE A RISTRETTA BASE PROPRIETARIA (SOCI PERSONE FISICHE)

*REFERENTE STUDIO*

**dott.ssa Adriana ADRIANI**

*BRIEFING*

L’opzione per la tassazione per la trasparenza per il triennio 2026 – 2028, delle società a responsabilità limitata e le società cooperative a ristretta base proprietaria in possesso di specifici requisiti, deve essere espressa all’interno della dichiarazione dei redditi, “con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”.

Pertanto, per esercitare l’opzione per il periodo 2026 – 2028 occorre compilare il quadro OP nella dichiarazione Mod. Redditi SC 2026 relativo all’anno 2025.

La convenienza per tale regime di tassazione va valutata considerando alcune variabili, tra le quali, il reddito della società, il numero di soci nonché il possesso di altri redditi da parte di questi ultimi.

Qui di seguito si esaminano i requisiti e le modalità di esercizio dell’opzione, al fine di valutarne la convenienza.

## *SOGGETTI AMMESSI*

Nella c.d. "trasparenza fiscale", che rappresenta il regime naturale di tassazione delle società di persone, il reddito prodotto dalla società è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Al sussistere di specifici requisiti, tale regime può essere adottato, come previsto dagli artt. 115 e 116, TUIR, anche dalle:

- società di capitali i cui soci sono altre società di capitali (art. 115);
- società a responsabilità limitata i cui soci sono esclusivamente persone fisiche (art. 116), ossia dalle società c.d. "a ristretta base societaria".

Per tali soggetti il regime di trasparenza è applicabile a seguito di specifica opzione, che va esercitata dalla società entro il primo periodo d'imposta di efficacia della stessa e ha validità triennale, salvo rinnovo.

## *SOGGETTI ESCLUSI*

Inoltre, l'esercizio dell'opzione non è consentito nel caso in cui:

- i soci usufruiscano di aliquote Ires ridotte;
- la partecipata eserciti l'opzione per il consolidato nazionale (artt. 117 e segg. D.P.R. 917/1986) o il consolidato mondiale (artt. 130 e segg. D.P.R. 917/1986);
- la partecipata è soggetta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione straordinaria.

Nel caso di società partecipanti che non abbiano sede in Italia, l'opzione è consentita a condizione che non vi sia obbligo di applicare la ritenuta sui dividendi ad esse spettanti (artt. 27 e 27-bis, D.P.R. 600/1973). Il D.Lgs. 344/2003 ha modificato la lett. g) del c. 1 dell'art. 23, D.P.R. 917/1986, stabilendo che si considerano prodotti in Italia i redditi conseguiti per trasparenza dai soci o associati ai sensi degli artt. 5, 115 e 116.

## *REQUISITI RICHIESTI*

La c.d. "piccola trasparenza", prevista per le società a responsabilità limitata "a ristretta base societaria" e disciplinata dall'art. 116, TUIR, può essere adottata soltanto se:

- i soci sono persone fisiche; (Il regime di trasparenza può essere scelto anche da una s.r.l. unipersonale);
- il numero dei soci non è superiore a 10 (20 per le società cooperative);
- l'ammontare dei ricavi non è superiore alle soglie previste per gli Isa, cioè ≤ 5.164.569 Euro.

I requisiti sopra esposti devono sussistere in capo a tutti i soci e permanere dall'inizio del periodo d'imposta di validità dell'opzione fino alla scadenza del triennio, pena la decadenza dalla trasparenza. La mancanza anche di un solo requisito in capo ad uno dei soci preclude l'accesso al regime.

In particolare, per le società a responsabilità limitata che intendono optare per il triennio 2026 – 2028 è necessario avere riguardo ai ricavi 2025, ossia relativi al periodo d'imposta precedente a quello di opzione.

Si rammenta che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 22.11.2004, n. 49/E:

- i ricavi dichiarati vanno assunti considerando anche l'eventuale adeguamento agli ISA;
- l'accesso al regime di trasparenza è consentito anche alle società di nuova costituzione, ancorché nell'anno precedente non vi siano ricavi ai fini della verifica del rispetto della soglia di ammissibilità al regime stesso.



Nell'annualità successiva, per verificare il mantenimento del regime, è necessario effettuare il ragguaglio ad anno dei ricavi dichiarati nella prima annualità di applicazione del regime.

## *MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE*

L'opzione per il regime di trasparenza, disciplinata dall'art. 115, comma 4, TUIR ed applicabile anche alla piccola trasparenza ex art. 116:

*"… è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".*

In particolare, per la "piccola trasparenza", l'opzione va esercitata con il seguente iter:

- preventivamente, ciascun socio comunica alla società, a mezzo di lettera raccomandata A/R, la volontà di aderire;
- la società esercita l'opzione compilando il nuovo Quadro OP del Mod. Redditi SC presentato nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Pertanto, per esercitare l'opzione per il periodo 2026/2028 occorre compilare il suddetto quadro nella dichiarazione Mod. Redditi SC 2026 relativo all'anno 2025.

L'opzione, che ha effetto dall'inizio dell'anno nella quale è manifestata ed è vincolante per un triennio, può essere rinnovata per i trienni successivi.

### ADEMPIMENTI DEI SOCI

Ogni socio deve comunicare alla società l'opzione per la trasparenza mediante raccomandata A/R. È esclusa la possibilità di comunicare l'opzione mediante raccomandata "a mano" in quanto, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.7.2009, n. 185/E

*"non si può ritenere soddisfatta la condizione di preventiva acquisizione da parte della società e tantomeno da parte dell'amministrazione finanziaria della precipua volontà dei soci di optare per la tassazione per trasparenza".*

La mancata comunicazione, anche soltanto da parte di un socio, rende inefficace l'opzione per il regime in esame.

Nella società a responsabilità limitata unipersonale, poiché la volontà dell'unico socio coincide con quella della società, non è richiesta la raccomandata da parte del socio, in quanto, come precisato dall'Agenzia nella Risoluzione 11.12.2007, n. 361/E, risulta comunque soddisfatta la condizione di cognizione da parte della società della volontà dell'unico socio di optare per la trasparenza.

### ADEMPIMENTI DELLA SOCIETÀ

L'opzione relativa al triennio 2026-2028 va comunicata nel mod. Redditi 2026 da presentare entro il 31.10.2026 ed entro lo stesso termine la società doveva acquisire l'adesione dei soci, in quanto resta immutato l'obbligo e le relative modalità di attuazione da parte dei soci per comunicare preventivamente alla società l'intenzione di avvalersi del regime di trasparenza.

## *RINNOVO TACITO DELL'OPZIONE*

A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 l'art. 115 co. 4 del TUIR è stato modificato dall'art. 7-quater, comma 27, lett. b), DL 22.10.2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1.12.2016 n. 225, prevedendo che:

- al termine del triennio di adesione al regime della trasparenza fiscale per le società di capitali, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio;
- a meno che detta opzione non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Questa disposizione si applica al termine di ciascun triennio.

## *REVOCA DELL'OPZIONE*

Fino all'esercizio in corso al 31.12.2016, era necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate la volontà di rinnovare l'opzione, senza che fosse necessario comunicare la sua interruzione una volta scaduto il termine ordinario della sua durata (nel caso di specie, tre annualità).

A partire dal 2017, invece, il regime opzionale di trasparenza fiscale gode del rinnovo automatico e, laddove il contribuente volesse interrompere l'opzione una volta raggiunta la sua naturale conclusione (ossia, al termine del triennio), sarà necessario comunicare la revoca, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione (ossia, tramite indicazione all'interno della dichiarazione dei redditi).

In caso di revoca dell'opzione per la trasparenza fiscale al termine del triennio, l'obbligo di versamento degli acconti di imposta torna a gravare, oltre che sui singoli soci, anche sulla società non più trasparente. In particolare, l'acconto dovuto dalla società trasparente non deve essere inferiore:

- ✓ a quello che risulta sulla base dell'imposta netta che sarebbe stata calcolata nella dichiarazione dei redditi presentata dalla società per il periodo di imposta precedente, qualora detto reddito non fosse stato imputato per trasparenza in capo ai soci (metodo storico);
- ✓ oppure a quello che risulta sulla base dell'imposta netta che emerge a consuntivo dalla dichiarazione dei redditi successivamente presentata per il periodo di imposta in questione (metodo previsionale).

L'acconto dovuto da ciascun socio deve essere versato in misura non inferiore:

- ✓ a quello che risulta calcolandolo sulla base dell'imposta netta che sarebbe stata evidenziata nella dichiarazione dei redditi, presentata dal socio per il periodo di imposta precedente, in assenza dell'imputazione per trasparenza del reddito o della perdita (metodo storico);
- ✓ oppure a quello che risulta calcolandolo sulla base dell'imposta netta che emerge a consuntivo dalla dichiarazione dei redditi successivamente presentata per il periodo di imposta in questione (metodo previsionale).

## *OMESSA E TARDIVA COMUNICAZIONE*

L'omessa / tardiva comunicazione da parte della società dell'opzione per il regime di trasparenza può essere regolarizzata, come precisato nella Circolare 28.9.2012 n. 38/e dell'Agenzia delle Entrate, tramite l'istituto della c.d. "remissione in bonis" di cui al DL n. 16/2012, purché:

(i) la violazione non sia stata constatata;

(ii) non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto abbia avuto normale conoscenza.

La regolarizzazione richiede:

1) l'invio della dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione del mod. Redditi che scade successivamente al termine per l'esercizio dell'opzione (va regolarizzata entro il 31.10.2027);
2) il versamento contestuale della sanzione di € 258 (mod. F24 - codice tributo 8114).



La sanzione non può essere compensata con eventuali crediti né può essere regolarizzata con ravvedimento operoso.

La mancata acquisizione dell'adesione dei soci da parte della società ovvero l'acquisizione con modalità non ammesse può essere regolarizzata.

Anche in caso di mancata comunicazione della revoca dell'opzione per la trasparenza fiscale, tale comportamento può essere sanato attraverso l'istituto della remissione in bonis (circ. 8/2017, § 10).

## *PERDITA DI EFFICACIA DELL'OPZIONE*

La S.r.l. decade dal regime di trasparenza nelle seguenti ipotesi:

| CAUSE DI DECADENZA | | DECORRENZA DELLA DECADENZA |
|---|---|---|
| Superamento del limite di ricavi pari a € 5.164.569 | | Dall'inizio del periodo d'imposta successivo |
| Venir meno dei requisiti dei soci, ossia:<br>- ingresso nella srl di soci non persone fisiche;<br>- superamento del limite dei 10 soci, anche per un breve periodo di tempo (20 per le società cooperative a responsabilità limitata);<br>- percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto della società trasparente inferiore al 10% o superiore al 50%;<br>- il socio non residente non detiene più la partecipazione tramite una stabile organizzazione; | | Dall'inizio del periodo d'imposta nel quale si verifica l'evento |
| Assoggettamento a procedure concorsuali | | Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo, l'amministrazione straordinaria |
| Trasformazione della srl | in società non soggetta all'IRES | Dalla data di effetto della trasformazione |
| | in società soggetta ad IRES, diversa dalla srl | Dall'inizio del periodo d'imposta in cui si verifica l'evento |
| Trasferimento della residenza della srl all'estero | | Dall'inizio del periodo d'imposta in cui si verifica l'evento |
| Fusione/scissione | | Dall'inizio del periodo d'imposta in cui l'operazione produce effetti fiscali, salvo conferma dell'opzione da parte dei soggetti interessati |

## *IMPUTAZIONE DEL REDDITO*

Il reddito prodotto dalla S.r.l. trasparente è imputato ai soci che sono tali al termine dell'esercizio, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, indipendentemente dall'effettiva percezione. Pertanto, se la società ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1.1 - 31.12) attribuisce il reddito ai soci esistenti alla data del 31.12. In particolare il reddito 2026 sarà imputato ai soci al 31.12.2026.

## *UTILI E RISERVE GENERATI IN TRASPARENZA*

Il trattamento fiscale degli utili/riserve di utili è differenziato a seconda che gli stessi si siano formati nel periodo di validità della trasparenza ovvero in un periodo, antecedente o successivo, non trasparente.

Analogamente a quanto previsto per le società di persone, anche per le S.r.l. trasparenti è previsto che gli utili o le riserve di utili generati nel periodo di validità della trasparenza, non concorrono, all'atto della distribuzione, a formare il reddito dei soci. Ciò si verifica con riferimento alle distribuzioni effettuate:

- nel periodo di validità dell'opzione ovvero successivamente;
- anche in misura eccedente il reddito imputato per trasparenza;
- anche nei confronti di nuovi soci diversi da quelli cui il reddito è stato imputato per trasparenza, a condizione che il nuovo socio abbia i requisiti per l'accesso al regime (deve trattarsi di una persona fisica residente o non residente il cui dividendo non sia assoggettato a ritenuta alla fonte).

Al fine di "monitorare" la movimentazione degli utili e delle riserve formatisi in regime di trasparenza è richiesto alla società di evidenziare nella propria dichiarazione dei redditi (mod. REDDITI SC) la formazione e la distribuzione di tali poste.

## *RISERVE PREGRESSE*

Con riferimento alle riserve di utili o di capitale che si sono formate prima dell'opzione per la trasparenza è necessario considerare che la distribuzione di tali riserve, effettuata durante il periodo di trasparenza o successivamente, comporta l'applicazione, in capo al socio, del trattamento fiscale ordinario, ossia quello che si sarebbe dovuto in assenza dell'opzione. Di conseguenza:

- le riserve di utili sono tassate con la modalità prevista per la tassazione dei dividendi
- le riserve di capitale non sono soggette ad imposizione in capo al socio.

## *TRATTAMENTO DELLE PERDITE FISCALI*

Per le perdite della società è necessario distinguere a seconda che le perdite siano maturate nel periodo di validità dell'opzione o precedentemente.

### PERDITE GENERATE IN TRASPARENZA

La perdita che si genera nel periodo di validità dell'opzione è imputata ai soci in proporzione alla rispettiva percentuale di partecipazione alle perdite (che potrebbe essere diversa dalla percentuale di partecipazione agli utili).

L'ammontare della perdita imputata non può comunque eccedere il patrimonio netto di riferimento che è determinato dalla sommatoria tra PATRIMONIO NETTO CONTABILE (macroclasse A del passivo dello stato patrimoniale), PERDITA D'ESERCIZIO CIVILISTICA (voce A.IX del passivo dello stato patrimoniale) e CONFERIMENTI IN DENARO O NATURA effettuati fino alla data di approvazione del bilancio.

La perdita eccedente il patrimonio netto "rimane" alla società ed è dalla stessa utilizzata in diminuzione dei propri redditi realizzati negli esercizi futuri, con le modalità ordinarie.

### PERDITE PREGRESSE

Le perdite originate prima dell'opzione per la trasparenza non possono essere attribuite ai soci, ma sono utilizzate dalla società con le regole ordinarie per abbattere i redditi realizzati negli

esercizi successivi. Il reddito che residua dopo l'utilizzo delle perdite sarà attribuito per trasparenza ai soci.

## *PERDITE DEI SOCI*



La perdita imputata al socio dalla società trasparente segue il trattamento previsto dall'art. 8, TUIR per le società di persone in contabilità ordinaria, e pertanto è utilizzata in diminuzione di redditi della stessa natura, ossia dai redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciali o dalla partecipazione in altre società in regime di trasparenza (società di persone o S.r.l. in trasparenza).

L'utilizzo della perdita è differenziato a seconda che:

- la partecipazione sia detenuta dal socio in qualità di privato. In tal caso può verificarsi che:
  - il soggetto sia titolare di altri redditi d'impresa;
  - il soggetto non sia titolare di altri redditi d'impresa.

  Infatti, se il socio persona fisica è titolare anche di altri redditi d'impresa, utilizza la perdita imputata per trasparenza:
  - anzitutto, per compensare gli altri redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta;
  - nei periodi d'imposta successivi (eventuale residuo) a riduzione degli altri redditi d'impresa o di utili imputati dalla società trasparente con le modalità ordinarie.

  Diversamente, il socio persona fisica non titolare di altri redditi d'impresa, non può scomputare la perdita da un reddito diverso da quello attribuito per trasparenza e pertanto la stessa deve necessariamente essere riportata in avanti con le regole sopra evidenziate e utilizzata per compensare eventuali utili futuri attribuiti dalla società;
- la partecipazione sia detenuta dal socio in regime d'impresa.

  In tale ipotesi, la perdita, indicata come variazione in diminuzione nel mod. REDDITI, confluisce nel reddito d'impresa dell'imprenditore individuale socio. Se il risultato complessivo d'impresa è una perdita, essendo questa unica ed indistinta, sarà riportabile illimitatamente negli esercizi successivi soltanto se l'impresa individuale si trova nei primi 3 periodi d'imposta; in tal caso non ha rilevanza l'"anzianità" della società trasparente.

## *ACCONTI D'IMPOSTA DELLA SOCIETÀ TRASPARENTE*

Gli acconti IRES dovuti da parte della società trasparente sono così determinati.

1) PRIMO ANNO di validità dell'opzione: l'acconto IRES è calcolato con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza). È attribuito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione e da questi scomputato dall'IRPEF dovuta sul reddito imputato per trasparenza.
2) ANNI SUCCESSIVI: non deve versare alcun acconto.

## *ACCONTI D'IMPOSTA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ TRASPARENTE*

1) PRIMO ANNO di validità dell'opzione: l'acconto IRPEF se calcolato con il metodo previsionale, può tener conto dell'opzione per la trasparenza. Se il regime di trasparenza viene meno, il socio deve integrare il versamento entro 30 giorni, senza sanzioni. Se la perdita dei requisiti per la validità dell'opzione si verifica prima del suo perfezionamento, il socio è soggetto alle sanzioni per il versamento insufficiente.

2) ANNI SUCCESSIVI: l'acconto IRPEF va calcolato, con il metodo storico o previsionale, tenendo conto dell'effetto della trasparenza.

## *ACCERTAMENTO E RESPONSABILITÀ*



La società trasparente è solidalmente responsabile con i soci nel caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione del proprio reddito, poi imputato per trasparenza.

La responsabilità invece non coinvolge la società, ma rimane esclusivamente in capo al socio, relativamente agli inadempimenti di quest'ultimo, quali:

- omessa o parziale dichiarazione del reddito imputato per trasparenza. In tal caso nei confronti del socio l'Ufficio notifica un "accertamento parziale";
- omesso o insufficiente versamento dell'IRPEF dovuta sul reddito imputato per trasparenza.

Inoltre, analogamente a quanto previsto nelle società di persone, se l'Ufficio effettua l'accertamento del reddito prodotto dalla società trasparente, il relativo atto sarà notificato sia alla società, sia ai soci.

## *VANTAGGI DEL REGIME PER TRASPARENZA EX ART. 116, TUIR*

I principali vantaggi di tale regime sono:

- l'eliminazione della doppia imposizione sui dividendi (soggetti all'IRES (24%) in capo alla società e alla tassazione in capo alla società del 26% se gli utili vengono distribuiti indipendentemente che la partecipazione del socio sia qualificata o meno;
- la possibilità, per i soci che possiedono anche altri redditi d'impresa, di compensare gli stessi con le eventuali perdite prodotte dalla società trasparente (e viceversa).

## *SVANTAGGI DEL REGIME PER TRASPARENZA EX ART. 116, TUIR*

Tra gli aspetti negativi si possono citare:

- attribuzione di reddito imponibile al socio “per competenza”, non seguita necessariamente da una distribuzione di utili tale da potergli almeno permettere di far fronte alle relative imposte;
- vincolo obbligatorio di durata triennale del regime (anche se superabili);
- inutilità della “circolazione” delle perdite della partecipata se i soci non hanno né redditi di impresa né di partecipazione in società di persone o altre società in regime di trasparenza fiscale;
- assoggettamento a contribuzione INPS della quota di reddito del socio non lavoratore che possiede altri redditi d’impresa.

## *ANALISI DELLA CONVENIENZA PER IL REGIME DI TRASPARENZA*

Il regime di trasparenza ha lo scopo di eliminare l’effetto della doppia imposizione economica che si verifica a causa dell’abolizione del credito d’imposta sugli utili.

Infatti, gli utili distribuiti dalla srl, già assoggettati ad IRES (24%) in capo alla società, sono ulteriormente tassati con la ritenuta d’acconto del 26% in caso di distribuzione ai soci sia che la partecipazione sia qualificata che non lo sia.

Infatti la legge di Bilancio 2018 (Art. 1 commi da 999 a 1006 L. 27.12.2017 n. 205) ha esteso l’applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi da partecipazioni qualificate, analogamente a quanto già previsto per quelli da partecipazioni non qualificate.

Pertanto, per valutare la convenienza per il regime di trasparenza è necessario determinare il carico fiscale globale (società e soci) in caso di adozione di tale regime rispetto a quello che si verifica mantenendo il regime ordinario di tassazione. A tal fine le principali variabili da considerare sono:



**REDDITO DELLA SOCIETÀ**

La trasparenza è progressivamente più conveniente al decrescere del reddito imponibile della società in quanto l'IRES pagata dalla società è proporzionale al reddito (aliquota 24%) mentre la ripartizione del reddito tra i soci comporta una tassazione in capo a ciascuno di essi con un'aliquota media IRPEF più bassa.

**NUMERO DI SOCI**

Un numero di soci più elevato consente di ridurre il reddito imputato a ciascuno di essi e quindi di fruire maggiormente dell'effetto della progressività dell'IRPEF.

**POSSESSO DI ALTRI REDDITI DA PARTE DEI SOCI**

Maggiore è l'ammontare degli altri redditi posseduti dai soci, meno conveniente è la trasparenza in quanto il reddito imputato dalla società, in presenza di altri redditi, sarà soggetto ad aliquote IRPEF più elevate.

**RAPPORTO TRA REDDITO IMPONIBILE E UTILE DELLA SOCIETÀ**

La presenza di variazioni in aumento di importo elevato diminuisce la convenienza per il regime di trasparenza in quanto i soci scontano l'IRPEF con aliquote elevate che possono superare l'aliquota IRES della società.

Al fine di una migliore valutazione della convenienza per il regime di trasparenza è necessario altresì considerare:

- il diverso principio di tassazione applicabile nei due regimi. Infatti:
  - nel regime ordinario l'imposizione in capo ai soci avviene secondo il principio di cassa ed è pertanto possibile "modulare" la distribuzione dell'utile in relazione alla tassazione "desiderata" dai soci;
  - nel regime di trasparenza la tassazione dei soci avviene per competenza e quindi a prescindere dall'effettiva distribuzione;
- la durata dell'opzione. Infatti, considerato che la stessa ha durata triennale, le condizioni sulla base delle quali viene effettuata andrebbero verificate per il triennio e non solo per il primo anno di validità della stessa.

## *COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI*

Nel ricordarVi la mia disponibilità a offrirVi ulteriori delucidazioni, ritengo opportuno precisare che per la consulenza e assistenza tributaria da fornire, al fine di avere un quadro completo e mirato alle specifiche esigenze, nonché per effettuare le valutazioni di convenienza in relazione ai singoli casi concreti, per porre in essere i previsti adempimenti, dovrà, ove lo riteniate opportuno, essermi affidato uno specifico incarico in tal senso.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

**STUDIO ADRIANI**
*Dottori Commercialisti Associati -*
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
*(Un associato)*
**Dott.ssa Adriana ADRIANI**